COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 131004 del 27/11/2026

# CITTA' DI CATANZARO

PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEMANIO

## ORDINANZA DEL SETTORE

## PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DEMANIO

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza di sgombero e ripristino stato dei luoghi - Area demaniale marittima di cui alla C.d.M. rif. SID n. 7/2013, sita in [redacted] di Catanzaro - Ditta: [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

**ORDINANZA**

**N° 000001 DEL 26/11/2026**

# IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE:**

- con Concessione demaniale marittima n. 212 del 05/06/2006 e successivi atti - in ultimo, licenza suppletiva e atto di proroga n. 7/2017 - rep. n. 59 del 07/07/2017 (rif. SID n. 7/2013) -, la Ditta [redacted] era stata autorizzata ad occupare un'area demaniale marittima, sita in [redacted] di Catanzaro, foglio di mappa n. 96, p.lla n. 63 (parte), allo scopo di adibirla al mantenimento di un chiosco con area asservita, scaduta in data 31/12/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1510 del 23/05/2024, la sopracitata ditta veniva autorizzata, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, al rilascio della relativa concessione provvisoria;
- con D.D. n. 2096 del 19/07/2024, per le motivazioni ivi riportate, veniva rigettata l'istanza attraverso cui la ditta in esame inoltrava la "Richiesta di rinnovo della C.d.M. n. 212/2006 (rif. n. SID 7/2013) e atti successivi e contestuale rilascio concessione provvisoria ex art. 10 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione", e, per l'effetto, veniva revocata in autotutela la citata D.D. n. 1510 del 23/05/2024;
- avverso la predetta determinazione dirigenziale, la ditta [redacted] esperiva ricorso al TAR per il relativo annullamento;
- il Giudice di prime cure, con Sentenza TAR n. 01621/2024, annullava l'atto impugnato;
- a seguito della proposizione dell'appello (con relativa domanda cautelare) da parte dell'Ente Comunale, il Consiglio di Stato - con sentenza n. 03308/2026 Reg.Prov.Coll - ne pronunciava l'accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respingeva il ricorso di primo grado, con conseguente ripristino dell'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato;
- con comunicazione prot. n. 62690 del 12/06/2026, notificata a mezzo PEC in pari data, atteso il protrarsi dell'occupazione dell'area demaniale marittima *de qua*, questa Amministrazione invitava la ditta a dare seguito alla Determinazione Dirigenziale n. 2096 del 19/07/2024, disponendo l'immediato sgombero dell'area in parola - fatto salvo ogni diritto, anche a carattere risarcitorio, in favore dell'Agenzia del Demanio e della Regione Calabria - entro sette giorni dalla notifica, e stabilendo a carico della ditta di dare notizia circa l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. A mezzo della comunicazione in argomento, si precisava altresì che, in difetto di spontaneo adempimento entro il termine ivi assegnato, si sarebbe provveduto, senza ulteriore avviso, all'emissione della formale ordinanza di sgombero coattivo e alla successiva esecuzione in danno, nonché all'adozione di tutti i conseguenti e pertinenti adempimenti di legge;

**PRESO ATTO** che alcun riscontro perveniva in ordine alla richiamata comunicazione prot. n. 62690/2026;

**VISTO** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, che all'art. 54 dispone:"*Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede d'ufficio, a spese dell'interessato*";

**CONSIDERATO CHE:**

- ricorrono i presupposti per il doveroso esercizio dei poteri di autotutela posti a garanzia dell'interesse pubblico istituzionalmente tutelato e perseguito da questa amministrazione per la corretta gestione dei beni demaniali marittimi di propria competenza;
- si ritiene necessario stabilire un termine per la rimessa in pristino dell'area e la riconsegna della stessa, che può essere fissato in giorni trenta;

**RITENUTO** di procedere con separato atto al recupero delle somme dovute, tra l'altro, a titolo di indennità per abusiva occupazione fino alla data dell'effettivo rilascio dell'area occupata *sine titulo* con rimessa in pristino a regola d'arte;

**DATO ATTO** che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra il responsabile del procedimento ed i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dell'impresa e/o di conflitto di interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, 7 e 14 DPR n. 62/2013;

**RICHIAMATE** la Determinazione Dirigenziale n. 2096 del 19/07/2024 e la comunicazione prot. n. 62690 del 12/06/2026, i cui contenuti vengono qui integralmente confermati;

**DATO ATTO** che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto trattasi di atto il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. *21octies*, co. 2 della medesima Legge 241/90;

**VISTI:**

- Il Codice della Navigazione, R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e s.m.i.;
- Il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i.;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- Il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- La legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e ss.mm.ii.;
- la legge 494 del 4 dicembre 1993;
- il P.I.R. (Piano di Indirizzo Generale approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007 ed il relativo Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Urbanistica n. 166066 del 24 ottobre 2007, con i quali viene stabilita la competenza comunale in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative;
- Il P.C.S. (Piano Comunale di Spiaggia) di questo Comune approvato con Determina dirigenziale dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro n. 4643 del 31.10.2013;
- Regolamento Comunale per la gestione amministrativa del Demanio marittimo, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 31/05/2024;

**ORDINA**

alla Ditta [redacted] - P.I.: [redacted], C.F.: [redacted] - in persona del titolare Sig. [redacted] - C.F.: [redacted] -, nato il [redacted] a [redacted] e ivi residente in Via [redacted], a provvedere, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente ordinanza, alla demolizione a propria cura e spese delle opere assentite nella concessione demaniale marittima rif. SID n. 7/2013 e atti correlati, scaduta il 31/12/2023, e alla riconsegna dell'area demaniale nel pristino stato al Comune di Catanzaro.

**AVVERTE**

- che trascorso inutilmente il termine stabilito di 30 (trenta) giorni si provvederà d'ufficio a spese dell'interessato ai sensi dell'art. 54 del Regio Decreto n. 327 del 30/03/1942 (Codice della Navigazione);
- che qualora le opere siano sottoposte a sequestro giudiziario, il trasgressore è tenuto a munirsi tempestivamente dell'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria e procedere senza ulteriore ritardo al ripristino dell'area demaniale marittima, dandone notizia a questo Ufficio;

**DISPONE**

1. la notifica della presente ordinanza alla Ditta [redacted] tramite pec al seguente indirizzo estratto dal registro INI-PEC: [redacted];
2. di trasmettere copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
   - al Settore Polizia Municipale e Mobilità;
   - al Settore Attività Economiche e Suap;
   - al Settore Gestione del Territorio;

- alla Capitaneria di Porto - Ufficio Locale Marittimo di Catanzaro Marina;
- alla Capitaneria di Porto - Ufficio Locale Marittimo di Soverato;
- alla Regione Calabria - Settore 6 - Demanio marittimo;
- all'Agenzia del Demanio - Filiale Calabria di Catanzaro;

3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente comunale, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili;
4. di provvedere con separato atto al recupero delle somme dovute a titolo di indennità per abusiva occupazione fino alla data dell'effettivo rilascio dell'area occupata *sine titulo* con rimessa in pristino a regola d'arte;
5. che tutti gli interessati devono rispettare e far rispettare la presente disposizione.

**MANDA**

al Comando di Polizia Locale e al Settore Gestione del Territorio, secondo le rispettive competenze, copia della presente ordinanza per l'esecuzione forzata nel caso di inosservanza entro i termini stabiliti.

**INFORMA**

che ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

In alternativa è possibile fare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR n. 1199/71 entro 120 giorni decorrenti dallo stesso termine iniziale fissato per il ricorso giurisdizionale.

Si informa che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario amministrativovo E.Q. Dott.ssa Anna Mellace; l'istruttore incaricato è il Dott. Ivan Mauro; l'Ufficio competente è il Settore Pianificazione del territorio e Demanio, sito in Catanzaro alla Via G. Jannoni n. 91, indirizzo PEC: ufficio.protocollo@certificata.comune.catanzaro.it.

Si informa, altresì, che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

FUNZIONARIO MELLACE ANNA

Firmato digitalmente da: Anna Mellace
Data: 26/11/2026 13:39:43

IL DIRIGENTE

A.I. ING. FRANCESCO FUSTO

Firmato digitalmente da: Francesco Fusto
Data: 26/11/2026 14:15:31